



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TICKETS SANITARI E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 15/05/2025, n. 3675/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Musto

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA
TRIBUTARIA

Tickets sanitari – Natura – Controversie – Giurisdizione tributaria -
Insussistenza – Devoluzione al giudice ordinario – Fondamento.

Massima

I c.d. tickets sanitari non hanno natura di tributi né sono assimilabili al contributo per il servizio sanitario nazionale ma, consistendo nella quota di spesa posta a carico dell'assistito per l'erogazione di prestazioni sanitarie, integrano prestazioni patrimoniali di natura non tributaria, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'esenzione non sono devolute al giudice tributario ma, avendo ad oggetto il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie a titolo gratuito o agevolato, rientrano nell'assistenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c. ed appartengono, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Rif. normativi

d.lgs. 29/04/1998, n. 124, art. 1, comma 1
art. 442 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost., 24/7/2009, n. 238 VEDI

Anno pubbl.

2025

Red.